



# CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

(Provincia di Cosenza)



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 07 DEL 27 MARZO 2007

<b>OGGETTO</b>	Integrazione art. 22 Regolamento della disciplina delle entrate comunali ed art. 9 Regolamento comunale tassa servizio gestione rifiuti solidi urbani. Modifica art. 25 Regolamento della disciplina delle entrate comunali
----------------	---

L'anno duemilasette addì VENTISETTE del mese di MARZO alle ore 09,30, nella residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale.

### ESEGUITO L'APPELLO, RISULTANO:

N.	CONSIGLIERI	A	P	N.	CONSIGLIERI	A	P
	UGO GRAVINA SINDACO		X				
1	ACETO FRANCO		X	11	GAMBILONGO IGINO	X	
2	ALLEVATO RAFFAELE		X	12	LANZILLOTTA FRANCO		X
3	BRUNICELLA CARLO		X	13	MUTO ALFREDO		X
4	CARACCILO PIETRO	X		14	NAPOLITANO FRANCO		X
5	CECI FERRUCCIO		X	15	RIZZO GIOVANNI		X
6	CORNIOLA LUCIANO		X	16	RUNCO DOMENICO		X
7	CORVASCE GAETANA	X		17	SETTINO DOMENICO	X	
8	D'ACRI SERGIO		X	18	SICILIANO LUIGI		X
9	ESPOSITO SALVATORE		X	19	TROTTA PAOLO		X
10	FERRO FRANCO	X		20	VITA FRANCESCO	X	

- **MEMBRI PRESENTI : N. 15 COMPRESO SINDACO**
- **MEMBRI ASSENTI : N. 06**
- Assume la Presidenza il Sig. Esposito Salvatore
- Vengono nominati scrutatori i Sigg. : D'Acri – Rizzo - Napolitano
- Assiste alla seduta il Dott. Francesco Pingitore – Segretario Generale.
- La seduta è pubblica

n. \_\_\_\_\_ reg. Pubbl.

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

- ◆ Copia del presente verbale viene pubblicata il giorno \_\_\_\_\_ all'albo pretorio ove rimarrà esposta 15 giorni consecutivi.
- ◆ Lo stesso E' DIVENUTO ESECUTIVO, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, decorsi 10 giorni della sua pubblicazione

addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
F.to (Dott. Francesco Pingitore)

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la propria deliberazione N° 20 del 24/03/1999, esecutiva, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art.52 del D.Lgs. del 15/12/1997 n°446 è stato approvato il Regolamento Generale per la Disciplina delle Entrate Comunali ed in particolare l'art.22 che stabilisce le modalità dei versamenti da parte dei contribuenti interessati e l'art. 25 che stabilisce i limiti di esenzione e rimborsi dei vari tributi comunali;
- Vista la propria deliberazione N°79 del 29/12/2000, esecutiva, con la quale, ai sensi e per gli effetti del sopracitato D.Lgs. 446/97, è stato approvato il Regolamento Comunale per l'Applicazione della Tassa Servizio Gestione Rifiuti Solidi Urbani ed in particolare l'art.9 concernente la riscossione ed il pagamento della Tassa;
- Vista, ancora, la propria deliberazione N° 16 del 29.05.2006, esecutiva, con la quale, ai sensi del D.Lgs. 446/97, sono stati integrati i sopracitati art. 22 del Regolamento Generale per la Disciplina delle Entrate Comunali e l'art. 9 del Regolamento Comunale per l'Applicazione della Tassa Servizio Gestione Rifiuti Solidi Urbani nel senso che la riscossione delle entrate dell'Ente, anche di natura tributaria, potranno avvenire oltre alle forme previste, anche a mezzo del Concessionario Nazionale della Riscossione;
- Che, da approfondita analisi e valutazione di tutto il sistema che ciruisce il Servizio Tributi Locali e per conseguire lo snellimento dei compiti dello stesso e nel tempo il raggiungimento degli obbiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, l'Amministrazione Comunale è giunta alla consapevolezza di avere anche l'opportunità dell'eventuale affidamento della riscossione delle proprie entrate non solo per come stabilito nei sopracitati articoli dei Regolamenti Comunale e loro integrazione, ma anche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 - comma 5 – lettera b) – punto 2 - a mezzo di soggetti privati che hanno specifica professionalità e competenza nel settore, offrono opportune garanzie di economicità e serietà e che siano opportunamente iscritte per tale attività all'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli Enti Locali istituito presso il Ministero delle finanze di cui al successivo art. 53 del più volte richiamato Decreto Legislativo N° 446/1997;
- Rilevata la necessità che la riscossione dei tributi comunali venga disciplinata in modo da consentire l'acquisizione secondo livelli di efficienza, efficacia ed economicità e che la stessa venga acquisita con la massima rapidità e correttezza in modo da conseguire gli obiettivi sopra detti corrispondenti alle esigenze dell'Amministrazione Comunale e che consenta, altresì, di fornire continuità ai flussi finanziari in entrata nelle casse dell'Ente;
- Visto, ancora, l'art. 25 del soprarichiamato il Regolamento Generale per la Disciplina delle Entrate Comunali concernente i limiti di esenzione e rimborsi dei vari tributi comunali;
- Vista, infine, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007 ) ed in particolare l'art. 1, comma 168 che ha disposto che “ gli Enti Locali, nel rispetto dei principi posti dall'art. 25 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi “, nonché il comma 166 dello stesso art. 1 concernente l'arrotondamento degli importi;
- Dato atto che tale norma deve intendersi nel senso indicato dalla sentenza della Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 26 gennaio 2005, ossia che le norme statali in materia di

potestà concorrente devono limitarsi alla determinazione dei principi fondamentali ;

- Rilevata come la norma fondamentale, in materia, sia il citato art. 25 della legge 289/02, ed in particolare il comma 4, che impone l'arrotondamento degli importi all'unità euro e la fissazione dell'importo minimo in misura non inferiore a 12 euro;
- Ritenuto necessario regolamentare esplicitamente la materia per disciplinare gli aspetti di dettaglio, nel rispetto dei principi fondamentali;
- Considerato, quindi, che per quanto sopra evidenziato, per la riscossione dei tributi comunali devesi provvedere nuovamente all'integrazione dell'art. 22 del vigente il Regolamento Generale per la Disciplina delle Entrate Comunali e dell'art. 9 del vigente Regolamento Comunale per l'Applicazione della Tassa Servizio Gestione Rifiuti Solidi Urbani, nonché per quanto riguarda gli importi dei tributi comunali fino alla concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi, provvedere alla modifica dell'art. 25 dello stesso il Regolamento Generale per la Disciplina delle Entrate Comunali ;
- Visto il D.Lgs. 267/2000 ed i pareri favorevoli espressi nella proposta di delibera in ordine alla regolarità Tecnica dal Responsabile del Servizio P.I. Chiappetta Luigi ed in ordine alla regolarità contabile finanziaria espressa dal responsabile del Servizio Ragioneria, Rag. Salvatore Bruno;
- Dato atto che la proposta di deliberazione, con riportati i pareri dei responsabili degli uffici competenti, costituendo atto essenziale propedeutico alla presente, resta acquisita agli atti dell'Ente e presso la Segreteria Generale;
- Eseguita la votazione in forma palese e per alzata di mano si ottiene il seguente risultato:
  - Componenti l'Assemblea compreso il Sindaco n. 21
  - Presenti e votanti n. 15
  - Assenti n. 06 (Caracciolo – Corvasce – Ferro – Vita Gambilongo – Settino)
  - Voti favorevoli n. 12
  - Astenuti n. 03 (Corniola – Napolitano - Trotta)
  - Contrari n. zero

## **DELIBERA**

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto deliberativo;
- 2) Di integrare, come integra, l'art.22 del Regolamento Generale per la Disciplina delle Entrate Comunali approvato con proprio atto N° 20 del 24/03/1999 ed integrato con propria deliberazione N° 16 del 29.05.2006, nel senso che la riscossione delle entrate dell'Ente, anche tributarie, potrà avvenire oltre alle forme previste per come stabilito nei sopracitati articoli del Regolamenti Comunale e loro integrazione, ma anche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 - comma 5 – lettera b) – punto 2 - a mezzo di soggetti privati che hanno specifica professionalità e competenza nel settore, offrono opportune garanzie di economicità e serietà e che siano opportunamente iscritte per tale attività all'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli Enti Locali istituito presso il Ministero delle finanze di cui al successivo art. 53 del Decreto Legislativo N° 446/1997;

- 3) Di integrare, come integra, l'art.9 del Regolamento per l'applicazione della Tassa Servizio Gestione Rifiuti Solidi Urbani approvato con proprio atto N° 79 del 29/12/2000 ed integrato con propria deliberazione N° 16 del 29.05.2006, nel senso che la riscossione della tassa potrà avvenire anche secondo quanto stabilito al punto 2 =
  
- 4) Di modificare, come modifica, l'art. 25 del sopradetto Regolamento Generale per la Disciplina delle Entrate Comunali concernente gli importi dei tributi comunali fino alla concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi, nel senso che i tributi comunali si considerano di modesto ammontare e, quindi, non è dovuto il pagamento quando l'importo del singolo debito tributario non superi i 15,00 (quandici) Euro. Tale importo deve intendersi riferito all'importo netto del tributo dovuto, esclusi interessi e sanzioni.  
La disposizione di cui sopra è estesa anche a periodi di tributo o imposta precedenti, qualora l'obbligazione tributaria non sia estinta alla data di entrata in vigore della presente norma regolamentare.  
E' esclusa la possibilità di intendere l'importo minimo di cui sopra come franchigia, ossia l'importo minimo non può essere portato in riduzione del debito, qualora questo sia maggiore dell'importo fissato come modesto.  
Le norme per quanto anzi detto valgono anche nel caso opposto in cui il contribuente sia creditore nei confronti dell'Ente, in questo caso non si darà corso al rimborso qualora il credito sia di modesto ammontare il cui importo non supera i 15 Euro sopra detti.  
Il pagamento di tutti i tributi deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
  
- 5) Demandare al Responsabile del Servizio Tributi Locali dell'Ente gli atti conseguenziali del presente Deliberato.
  
- 6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

**Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:**

IL PRESIDENTE  
Sig. Salvatore Esposito

IL SEGRETARIO  
Dott. Francesco Pingitore